



Rep. n. 411/2012
prot. n. 18961/I/003 del 28.9.2012
GG/AA

Oggetto: Emanazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati.

IL RETTORE

RICHIAMATI l'art. 4, comma 3, della Legge n. 210/1998 e l'art. 18, comma 5 della Legge 240/2010 che prevedono la possibilità per le Università di conferire borse di studio per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato con le finalità di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione acquisita nel percorso di studi;
RITENUTO necessario adottare un apposito Regolamento che disciplini le modalità per l'attribuzione di tali borse di studio presso l'Università degli Studi di Bergamo;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 24.9.2012 e del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012 che hanno approvato il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati;
RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati** nel testo deliberato dal Senato Accademico del 24.9.2012 e del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno 1.10.2012.

Art. 3

Il testo del **Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 28.9.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA A GIOVANI LAUREATI

Emanato con D.R. Rep. 411/2012 prot. n. 18961/I/003 del 28.9.2012

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per attività di ricerca ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, della Legge 3.7.1998, n. 210 e dell'art. 18, comma 5, della Legge 30.12.2010, n. 240 a giovani laureati con la finalità di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione acquisita nel percorso di studi.

2. Il conferimento avviene a cura dei Dipartimenti o dei Centri di ricerca di Ateneo su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso, anche cofinanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni con aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con Enti esterni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Art. 2

Destinatari

1. Le borse di studio per l'attività di ricerca sono riservate ai cittadini italiani e stranieri, di età non superiore ai 35 anni, in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti da non più di tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione:

- Laurea triennale, con iscrizione a Laurea magistrale
- Laurea specialistica o magistrale
- Dottorato di ricerca

Art. 3

Durata e importo delle borse

1. Le borse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi.

2. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di attribuzione, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura interessata sulla base di motivate esigenze.

3. E' ammessa la possibilità di differire l'inizio dell'attività per giustificati motivi valutati dal Responsabile della ricerca.

4. Possono essere rinnovate per una sola volta per un uguale periodo, o prorogate per un periodo inferiore, a quello indicato nel bando di selezione qualora si verificano ulteriori esigenze collegate alla ricerca; la richiesta di rinnovo o proroga deve essere debitamente motivata.

5. L'importo lordo della borsa deve essere compreso tra € 1.000 ed € 2.500 mensili. Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla verifica della regolare frequenza del borsista da parte della struttura. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all'Amministrazione un'apposita dichiarazione di inizio e di eventuale sospensione o interruzione della frequenza.

6. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

7. Le borse di cui al presente regolamento godono delle disposizioni di agevolazione fiscale come previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 210/1988 e dell'art. 6, comma 6 della Legge n. 398/1989 salvo eventuali diverse disposizioni normative.



Art. 4

Obblighi dei borsisti

1. Il godimento della borsa di studio e per attività di ricerca di cui al presente Regolamento non configura un rapporto di lavoro subordinato né con l'Università né con la Società/Ente erogatore del finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani laureati.

2. L'attività di ricerca deve svolgersi presso la struttura interessata, nonché all'esterno ove autorizzata.

3. L'assegnatario della borsa deve svolgere la ricerca sul tema indicato nel bando di selezione sotto la direzione del Responsabile scientifico.

4. Al termine della durata della borsa il borsista è tenuto a trasmettere alla struttura di ricerca interessata una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

Incompatibilità

1. Le borse sono attribuite con decreto del Direttore della struttura scientifica interessata secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.

2. Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca, a coloro che ricoprono un impiego di lavoro pubblico e privato o svolgono attività lavorativa in modo continuativo.

3. La borsa non è cumulabile con alcuna altra forma di sussidio, borsa di studio o altro compenso erogato dall'Università.

4. I titolari delle borse non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.

Art. 6

Sospensione

1. Sono ammesse sospensioni dell'attività prevista per l'erogazione della borsa, fino ad massimo di 30 giorni lavorativi in un anno, proporzionalmente ridotti per borse di durata inferiore all'anno.

2. Gli eventi che determinano periodi di mancato svolgimento dell'attività nel corso del rapporto sono oggetto di esame da parte del Responsabile della ricerca che può determinare di sospendere l'erogazione della borsa e di posticipare il periodo di chiusura dell'attività.

Art. 7

Rinuncia e decadenza

1. Il borsista sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore della Struttura scientifica interessata, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile della ricerca, nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività assegnata entro il termine fissato se non per giustificati motivi valutati preventivamente dal Responsabile della ricerca;
- interruzione dell'attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, o realizzazione di gravi e ripetute inadempienze;
- inosservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel bando di selezione

2. In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

3. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della struttura di riferimento; in caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancato inizio dell'attività, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria anche per il restante periodo.



Art. 8

Copertura assicurativa

1. L'Università assume l'onere di coprire assicurativamente i titolari di borsa di cui al presente Regolamento per infortuni e per rischi da responsabilità civile nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.

Art. 9

Proprietà intellettuale e riservatezza

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell'Università.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore, nonché il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione, è riconosciuto ai borsisti un corrispettivo erogato a tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

3. Il borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti di ricerca ai quali partecipa.

Art. 10

Attivazione delle borse

1. La proposta di istituzione di borsa di studio per attività di ricerca è deliberata dal Consiglio/Giunta della struttura interessata.

La proposta deve indicare:

- titolo di studio richiesto
- progetto formativo e di ricerca che si intende perseguire
- i requisiti e le competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione, anche ai fini dell'emanazione del bando di selezione, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere
- la modalità di selezione (valutazione titoli e colloquio o solo valutazione titoli)
- la durata delle borse
- l'indicazione del numero delle borse richieste
- l'ammontare dei fondi destinati alla borsa, nei limiti fissati al precedente art. 3 nonché la loro provenienza
- il Responsabile scientifico del programma di ricerca
- la struttura presso la quale si svolgeranno le ricerche
- la composizione della Commissione giudicatrice

Art. 11

Bando di selezione

1. Le borse per attività di ricerca vengono assegnate, tramite selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio.

2. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione, che si realizza mediante inserzione nel sito web dell'Ateneo.

3. Il bando di selezione deve indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto di cui all'art. 2 del presente Regolamento quale requisito di partecipazione alla selezione;
- altri requisiti richiesti al candidato;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;



- il titolo del programma di ricerca cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del Responsabile scientifico del programma di ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- l'ammontare della borsa, il trattamento fiscale e previdenziale nonché la copertura assicurativa;
- la durata della borsa;
- la modalità di presentazione della domanda;
- la documentazione da produrre a cura del candidato, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la data di scadenza per la presentazione della domanda;
- l'indicazione che l'assegnazione delle borsa non instaura alcun rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- la disciplina concernente i casi di sospensione, rinuncia e decadenza;
- gli obblighi del borsista anche in relazione alla proprietà intellettuale ed alla riservatezza;
- le modalità di selezione.

Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse agli uffici competenti dell'Università, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di selezione. Ciascuna domanda deve essere corredata dal curriculum, da eventuali pubblicazioni e da ogni altro titolo debitamente documentato che, ad avviso del richiedente, possa servire a comprovare la sua esperienza formativa e/o scientifica in relazione all'attività di ricerca proposta.

Art. 12

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio/Giunta della struttura di ricerca interessata, è costituita da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori dell'Università; la Commissione può essere integrata anche con esperti esterni rappresentanti di Enti finanziatori. La Commissione è presieduta dal docente responsabile del progetto di ricerca.

2. La Commissione provvede alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei criteri indicati dal bando, avendo particolare riferimento alla formazione, alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di ricerca da svolgere. Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di un massimo di 60 punti e il candidato sarà inserito nella graduatoria (o ammesso all'eventuale colloquio) solo se avrà ottenuto un minimo di punti 42.

3. Se previsto dal bando, la valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.

4. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 40 punti e lo stesso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 28 punti.

5. La data dell'eventuale colloquio, con l'indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui lo stesso avrà luogo, se non prevista dal bando di selezione, sarà comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per lo stesso.

6. Nel caso di candidati stranieri, l'eventuale colloquio può svolgersi con modalità telematica.

7. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice provvede a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i componenti, indicando il vincitore e la graduatoria di merito.

8. Gli atti della Commissione sono approvati, con proprio decreto dal Direttore della struttura scientifica interessata; il provvedimento di approvazione viene pubblicato sul sito dell'Ateneo per 15 giorni.



Art. 13
Norma finale

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore a decorrere dal 1.10.2012.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dagli specifici bandi di concorso si applicano le norme di legge vigenti in materia di borse per attività di ricerca universitaria.

Bergamo, 28.9.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari